



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DI CARBONIA - IGLESIAS

REGOLAMENTO

PER

L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ISEE

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. del

REGOLAMENTO

PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

- Art. 1 Riferimenti normativi
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Finalita'
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Tipologia degli accertamenti
- Art. 6 Determinazione della metodologia di accertamento
- Art. 7 Controlli
- Art. 8 Irregolarità ed omissioni
- Art. 9 Documentazione probatoria
- Art. 10 Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni sostitutive ed Isee
- Art. 11 Dichiarazioni e/o attestazioni presentate in ritardo
- Art. 12 Archivio (data base) delle Dichiarazioni sostitutive ed Isee e dei controlli
Registro dei controlli
- Art. 13 False dichiarazioni e/o attestazioni
- Art. 14 Norme finali e di rinvio

Articolo 1 (Riferimenti normativi)

1. Le disposizioni regolamentari traggono origine e fanno riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 109/98, il quale recita che gli Enti erogatori controllano singolarmente o mediante un apposito servizio comune la veridicità delle dichiarazioni ISEE presentate;
- articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445, che definiscono il quadro di riferimento normativo per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive uniche – in particolare l'art. 71 "Le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondali dubbi, sulla veridicità . (R).
- I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione precedente con le modalità cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (R)".
- Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR 28/12/200 n. 445;

Articolo 2 (Oggetto del regolamento)

1. L'accertamento sulle dichiarazioni sostitutive rese ai fini ISEE riguarda sia le dichiarazioni rese per prestazioni di competenza di enti terzi (Stato, Regioni, altri), la cui procedura amministrativa e/o erogazione finanziaria sia demandata ai Comuni, sia quelle per benefici nella diretta responsabilità dell'ente locale (contributi sociali, tariffe servizi educativi e scolastici, ecc...).

2. Possono essere altresì sottoposte a controllo le attestazioni ISEE rilasciate da enti diversi (Caf, patronati, ecc...) attraverso l'incrocio con le banche dati della P.A., dell'INPS e l'attività ispettiva della Guardia di Finanza.

Articolo 3 (Finalità)

1. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibile l'attestazione ISEE quale strumento per l'accesso modulare ai benefici e prestazioni agevolate erogate, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche autodichiarate dagli utenti.

Articolo 4 (Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, ai fini dell'accesso ai sottoelencati servizi non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche :

- Nidi d'infanzia;
- Mense scolastiche;
- Servizi socio-sanitari e socio-assistenziali domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani;
- Integrazione delle rette delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
- Alloggi protetti;
- Contributi economici in conto affitto;
- Contributi economici per indigenti;

L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo stesso Ente Locale, per la quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

Articolo 5 (Tipologia degli accertamenti)

1. Gli accertamenti si distinguono:

Con riferimento alla prestazione richiesta in:

- **Temporali e generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione agevolata e la data di presentazione della dichiarazione (rispetto della data di scadenza di presentazione posta come limite per presentare le richieste)

Con riferimento ai destinatari in:

- **Generalizzati**, quando riguardano tutti i richiedenti la prestazione sociale agevolata;
- **A campione**, quando riguardano una parte di coloro che sono stati ammessi a fruire della prestazione sociale agevolata, sulla base di una campionatura appositamente costituita;
- **Puntuali**, quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.

Con riferimento ai tempi di effettuazione, in:

- **Preventivi**, quando sono effettuati durante l'iter procedimentale;

- **Successivi**, quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio.

Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati, in:

- **Diretti**, quando il controllo è effettuato mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante;
- **Indiretti**, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante; affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
- **Documentali**, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.

2. Gli accertamenti hanno per oggetto:

- Dati anagrafici
- Dati e notizie personali
- Dati economici, finanziari e patrimoniali.

Articolo 6 (Determinazione della metodologia di accertamento)

1. Gli accertamenti temporali sono eseguiti in tutti i casi per la verifica del rispetto della data di scadenza per la presentazione stabilita dall'Amministrazione comunale.
2. Gli accertamenti effettuati di norma sono quelli a campione, successivi e, ove possibile, diretti. Al campione individuato si applica poi l'accertamento puntuale.
3. Gli accertamenti puntuali sono eseguiti altresì in tutti i casi in cui risultino "ragionevoli dubbi" sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate come meglio specificato al successivo articolo 6.
All'accertamento puntuale è normalmente connesso l'accertamento documentale.
4. Gli accertamenti generalizzati e preventivi rappresentano una categoria residuale applicabile in rapporto a procedimenti principali cui siano connessi benefici rilevanti per una platea ridotta di utenti.
5. Gli accertamenti indiretti si applicano laddove non sia possibile la modalità diretta.
6. Sono soggetti a controllo generalizzato i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, quale parametro essenziale per l'applicazione della scala di equivalenza.

Articolo 7 (Controlli)

1. L'attività di accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE sarà effettuata dall'ufficio al quale pervengono, nell'ambito delle richieste per ciascuna agevolazione come segue:

- Controlli su tutte le dichiarazioni per verificare il rispetto della presentazione della dichiarazione entro la data di scadenza prevista dall'Amministrazione Comunale per la prestazione per la quale viene presentata;
- Controlli a campione con modalità di estrazione casuale su un numero di dichiarazioni pari ad almeno il 10 % di quelle presentate.
- Controlli su tutte le dichiarazioni il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE è pari a zero.
- Controlli puntuali e mirati sulle singole Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, risultanti da elementi pervenuti a conoscenza dell'Ufficio.
- Controlli casuali a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando, inoltre, appositi accertamenti tramite gli uffici competenti (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Polizia Municipale, ecc);
- Controlli mirati alle singole domande qualora le dichiarazioni risultino palesemente inattendibili, contraddittorie rispetto a quanto dichiarato nell'istanza o precedentemente dichiarato, in contrasto con il tenore di vita mantenuto dalla famiglia o le necessità medie di sostentamento del nucleo medesimo, desumibili da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso del Comune.

Articolo 8 (Irregolarità e/o omissioni)

1. L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere innanzitutto finalizzata a rilevare la presenza di irregolarità e/o omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità e, conseguentemente, deve essere verificata:

- l'evidenza delle irregolarità o della omissione;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanata dall'interessato con la regolarizzazione o il complemento della dichiarazione.

Conseguentemente si provvede a :

- sanatoria d'ufficio, quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da - documentazione già in possesso dell'Ente al quale viene richiesta la presentazione sociale agevolata;
- richiedere di regolarizzare o completare la dichiarazione al soggetto interessato.

2. Tale attività è svolta dall'Ufficio nell'ambito dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed ISEE.

3. La mancata regolarizzazione o completamento della dichiarazione per causa imputabile al dichiarante comporta la decadenza dai benefici.

Articolo 9 (Documentazione probatoria ed integrativa)

1. L'Ufficio ricevente, nell'ambito della propria attività di verifica e controllo delle attestazioni ISEE e delle Dichiarazioni sostitutive, può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi autodichiarati.
2. Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
3. L'Ufficio potrà richiedere dati in possesso di Enti erogatori di prestazioni previdenziali, della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze, della Guardia di Finanza, ecc.
4. L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati ai sensi della normativa vigente.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre di attivare al fine della effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed in Ministero delle Finanze.

Articolo 10 **(Procedimento per il controllo delle Dichiarazioni sostitutive Isee)**

1. L'Ufficio attiva il processo di controllo della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni sociali agevolate facendo ricorso alle banche dati a disposizione del Comune il cui utilizzo è autorizzato dalle Amm.ni certificate INPS – INAIL – Anagrafe Tributaria - Sistema Territoriale del Catasto – Visure Commerciali nonché con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate.
2. Contestualmente all'avvio della procedura di accertamento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90.
3. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.
4. Qualora nel corso del procedimento di controllo vi sia la necessità di procedere a verifiche e controlli incrociati di dati ed informazioni, gli altri uffici del Comune che dispongono di dati utili all'accertamento consentiranno la consultazione diretta degli archivi ed invieranno i risultati dell'accertamento anche a mezzo fax o per via telematica.
L'Ufficio, come organo ricevente, assicurerà la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
5. L'Ufficio controllante sottoporrà all'attività ispettiva della Guardia di Finanza le dichiarazioni che presentino, elementi di incertezza rispetto alla situazione sottostante.

Articolo 11 **(Archivio delle Dichiarazioni sostitutive ed Isee e dei controlli)**

1. Al fine di consentire la rilevazione dell'attività di controllo, viene predisposto un data base sul quale verranno registrati tutte le dichiarazioni sostitutive ed Isee, sul quale saranno riportati anche i controlli effettuati e gli elementi essenziali in ciascun procedimento attivato, nonché il relativo esito. Tale data base permetterà di procedere una sola volta al controllo di una dichiarazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

2. Il Data base sarà condivisibile solo dagli uffici preposti alla concessione di prestazioni agevolate (Tributi, Sociale, Trasporti, Mensa Scolastica, Scuola, Casa), che assicureranno la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 12 **(False dichiarazioni e/o attestazioni)**

1. Qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità nelle Dichiarazioni Sostitutive presentate da un soggetto all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del T.U. trova applicazione l'art.316 ter del Codice Penale ai sensi del quale "Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

2. La relativa denuncia all'Autorità giudiziaria è sottoscritta congiuntamente dal Responsabile del Settore e dal Responsabile del Procedimento che ha seguito la pratica soggetta ad accertamento.

3. Infine, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

4. L'ente erogatore dei benefici ne dispone la revoca, con recupero delle eventuali somme indebitamente maggiorate degli interessi maturati percepite e/o degli importi indebitamente corrisposti.

Articolo 13 **(Norme di rinvio)**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, nonché alla normativa che regola il procedimento amministrativo.